

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 -
COMMI 5 E 6 - DEL D.LGS. 163/2006 DESTINATO A RETRIBUIRE IL PERSONALE
DELL'UFFICIO TECNICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE.**

****^ ^ ^****

INDICE:

ART. 1 – OGGETTO	1
ART. 2 – ATTIVITA' PROFESSIONALI E COMPENSI	1
ART. 3 – POLIZZE ASSICURATIVE	2
ART. 4 – COMPENSO INCENTIVANTE PER OPERE O LAVORI PUBBLICI	2
ART. 5 – COMENSO INCENTIVANTE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE	2
ART. 6 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI	3
ART. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE	3
ART. 8 – SPESE ESCLUSE DAGLI INCENTIVI	3

****^ ^ ^****

**ART. 1
OGGETTO**

1. Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di definire le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 163/2006, «Codice dei contratti pubblici».
2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo fra i dipendenti dell'amministrazione comunale che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 92 del suddetto decreto.

**ART. 2
ATTIVITÀ PROFESSIONALI E COMPENSI**

1. L'incentivo viene ripartito, per ogni singolo lavoro pubblico o atto di pianificazione, comunque denominato, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente regolamento, tenendo in ogni caso conto delle responsabilità professionali connesse con le singole prestazioni da svolgere.
2. L'incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché abbia prestato servizio per periodi continuativi superiori a sei mesi e un giorno, e che abbia partecipato all'attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e alla redazione di atti di pianificazione.
3. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'amministrazione.
4. L'erogazione di tale incentivo ai soggetti interessati si intende comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
5. L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione dell'incentivo deve essere svolta dal personale dipendente nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.
6. Gli importi da corrispondere al personale interessato verranno imputati e liquidati direttamente sulla quota degli stanziamenti annuali per lavori pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 92, comma 5 e dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs 163/2006; il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel bilancio dell'esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti.
7. Per compiti affidati a professionisti esterni, le rispettive percentuali sono destinate a

economie.

ART. 3 POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Comune provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

ART. 4 COMPENSO INCENTIVANTE PER OPERE O LAVORI PUBBLICI

1. L'incentivo è fissato in una somma non superiore al 2 (due) per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro ed è ripartito fra i dipendenti, a titolo di compenso incentivante, per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 92, comma 5, del decreto.
2. Il Responsabile competente per ciascuna opera o lavoro pubblico di cui al comma 1 determina sui gruppi di progettazione, individuando i dipendenti cui affidare le attività elencate nell'articolo 92 del decreto.
3. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
4. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i seguenti criteri:
 - a) Responsabile unico del procedimento: **dal 10 % al 35%**;
 - b) Incaricato della redazione del progetto; Incaricato della redazione del piano della sicurezza; Incaricato della direzione lavori e del collaudo: **dal 30% al 70%**;
 - c) collaboratori - tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto b, e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: **dal 5% al 25%**;
 - d) altri collaboratori dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non firmando gli elaborati: **dal 1% al 10%**.
5. L'importo complessivo delle quote attribuite non potrà superare il 100% del fondo costituito a termini del 1° comma. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del compenso incentivante, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, costituiscono economie di spesa come stabilito dall'articolo 92, comma 5, del decreto.
7. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132, comma 1 del decreto, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

ART. 5 COMPENSO INCENTIVANTE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

1. Una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita tra i dipendenti dell'Ente che lo abbiano redatto.
2. Per atti di pianificazione si intendono:
 - a) Pianificazione generale, PGT e loro varianti generali e parziali, Piani settoriali, Pianificazione attuativa, Piani particolareggiati, Piani di recupero, Piani di lottizzazione, Piani di insediamenti produttivi, Piani di edilizia economica e popolare;
 - b) Programmazione urbanistica: Programmi di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica, Programmi integrati di intervento, Strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica di iniziativa pubblica e mista pubblico-privata;
 - c) Norme e regolamenti in materia urbanistica ed edilizia: Regolamento edilizio, Regolamenti di settore in materia urbanistica, edilizia e comunque legati alla qualità urbana;

- d) Piano dei servizi, Piano della mobilità, Piano urbano del traffico, Piano dei parcheggi e, comunque, ogni altro atto di pianificazione previsto e tipizzato dalle norme nazionali o regionali.
- 3. Il Responsabile competente per ogni atto di pianificazione, di cui ai commi precedenti, determina la costituzione di un gruppo di lavoro individuando i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione.
- 4. Per l'attribuzione del compenso incentivante relativo ad ogni atto di pianificazione, di cui al 1° comma, la Giunta Comunale, su proposta del responsabile di Settore, valuterà caso per caso il metodo e le percentuali di ripartizione in base ai seguenti criteri:
 - Supporto (rilievi, elaborazioni cartografiche ecc.);
 - Progettazione;
 - Redazione d'indagine geologica;
 - altri collaboratori.

ART. 6

LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. La ripartizione dei compensi incentivanti è effettuata con Determina dal Responsabile del Servizio competente, in due fasi:
 - a. per le progettazioni:
 - 45% dell'importo complessivo ad avvenuta aggiudicazione dell'opera o del lavoro;
 - 55% a saldo ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o effettuazione del collaudo.
 - b. per gli atti di pianificazione:
 - 65% alla consegna degli elaborati;
 - 35% a saldo all'approvazione definitiva dell'atto di pianificazione.

ART. 7

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori o omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132, comma 1 lettera e) del decreto, fatto sempre salvo il diritto dell'ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 132 del decreto;
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato negli atti di programmazione e controllo delle attività;
 - c) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti assegnati con dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza della Giunta comunale, sentito il Responsabile competente, previo parere degli organi di controllo e valutazione interni.
3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale ha diritto di recuperare quanto eventualmente già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

ART. 8

SPESE ESCLUSE DAGLI INCENTIVI

1. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti i rilievi, i sondaggi, gli studi e le indagini di natura specialistica, i calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico del Comune.